

**PRAF 2012-2015
MISURA 1.2. e)****AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI DI RICERCA NEL SETTORE AGRO-
ALIMENTARE****PREMESSA**

La Regione Toscana, attraverso l'Atto di indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione, si propone di rendere operativo lo Spazio Regionale della Ricerca e dell'Innovazione prevedendo, in particolare, di attivare un coordinamento interno alla Regione di promozione dell'attività di ricerca in stretta collaborazione con le istituzioni universitarie e con i centri di eccellenza.

Gli interventi regionali settoriali in materia di ricerca e innovazione mirano alla diffusione e al progresso della conoscenza e della ricerca quali fattori fondamentali per il miglioramento della qualità della vita, la qualificazione e la valorizzazione delle competenze umane, l'incremento e la qualificazione dell'occupazione.

In questo contesto il mondo dell'università e della ricerca potrà e dovrà svolgere un ruolo chiave per accompagnare la Toscana verso un sentiero di sviluppo nuovo non solo formando capitale umano, producendo nuova conoscenza di frontiera e valorizzandola, ma anche fornendo alle imprese toscane esistenti e a quelle nuove stimolate dalla ricerca stessa conoscenze utili all'innovazione e realizzando assieme ad esse nuova ricerca e soluzioni applicative. Quest'ultima funzione la ricerca potrà svolgerla a beneficio di tutti i settori produttivi.

Altro elemento importante riguarda una delle tre priorità poste da Europa 2020 è la crescita intelligente: quella che promuove la conoscenza e l'innovazione come motori della nostra futura crescita. Ciò significa migliorare la qualità dell'istruzione, potenziare la ricerca in Europa, promuovere l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze in tutta l'Unione, utilizzare in modo ottimale le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e fare in modo che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita, creare posti di lavoro di qualità e contribuire ad affrontare le sfide proprie della società europea e mondiale.

Per quanto riguarda la promozione della ricerca e dell'innovazione, il Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015 (d'ora in avanti PRAF) deve anche integrarsi e coordinarsi con l'Atto d'Indirizzo pluriennale in materia di Ricerca e innovazione (AIR 2011- 2015 approvato con Delibera del C.R. n.46 del 06/07/2011) che, predisposto in base a quanto stabilito dalla L.R 20/2009, si propone di rendere operativo lo Spazio Regionale della Ricerca e dell'Innovazione prevedendo, in particolare, di attivare un coordinamento complessivo dell'attività svolta dalla Regione per la promozione della ricerca compresa quella riguardante il settore agricolo, forestale e agroalimentare.

La Regione Toscana con il presente bando intende pertanto promuovere progetti di ricerca nei settori dell'agricoltura e dell'agroalimentare compreso il settore ittico.

I contributi di cui al presente avviso costituiscono finanziamento pubblico di attività non economiche in quanto svolte da organismi di ricerca pubblici¹ in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze, fuori dell'ambito degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 paragrafo 1 del Trattato CE, e sono concessi nel rispetto della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (2006/C 323/01).

¹ Cfr. art. 2 del presente bando.

Art. 1

Oggetto del bando

1. La Regione Toscana, conformemente alle politiche della ricerca e dell'innovazione stabilite dal PRS 2011-2015, dall'Atto di Indirizzo pluriennale in materia di Ricerca e Innovazione 2011-2015 e dal PRAF 2012-2015, intende promuovere azioni di sostegno al sistema pubblico della ricerca in stretto raccordo con il sistema produttivo regionale nel settore agricolo e agro-alimentare compreso il settore ittico.
2. Sono ammissibili a contributo sul presente avviso pubblico progetti di ricerca fondamentale e industriale, realizzati in Toscana, esclusivamente afferenti alle seguenti aree tematiche:
 - a) valorizzazione delle proprietà salutistico-nutrizionali degli alimenti tradizionali e innovativi tramite la caratterizzazione di dette proprietà e dei componenti nutraceutici nelle materie prime e in quelle trasformate (composti bioattivi) anche con metodologie innovative come la metabolomica;
 - b) sviluppare nuove tecnologie e strumenti atti a garantire la sicurezza della catena alimentare (prevenzione, controllo, ecc.) accoppiando metabolomica dell'alimento e dei suoi consumatori;
 - c) valorizzazione degli aspetti che caratterizzano la qualità del prodotto e il rapporto tra prodotto, paesaggio, cultura e storia;
 - d) tracciabilità dei prodotti;
 - e) individuazione di prodotti innovativi e l'ampliamento della gamma commerciale.
3. Progetti di ricerca in materie non comprese fra quelle sopra indicate non sono ammissibili a contributo sul presente avviso pubblico.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **«Organismo di ricerca»** (in seguito «OR»): soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.
 - b) **«Ricerca fondamentale»**: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
 - c) **«Ricerca industriale»**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi che rientrano nello sviluppo sperimentale.
 - d) **«Associazione»**: due o più soggetti beneficiari di quelli indicati all'art. 3 che si costituiscono in Consorzio, ATS o altra forma giuridica assimilabile prevista dalla disciplina nazionale e comunitaria per la realizzazione del progetto.

e) «**Aggregazione**»: i soggetti proponenti così come identificati all'art. 3 e le imprese, associazioni e altri organismi di ricerca non compresi all'articolo 3 che collaborano alla realizzazione del progetto.

f) «**Progetto**»: progetto, condiviso da più soggetti, composto da un insieme di azioni reciprocamente coerenti e collegate tra di loro, necessarie a costruire e/o rafforzare processi di collaborazione/cooperazione. La definizione di tali "Progetti" richiede quindi un'intesa strategica dei diversi soggetti coinvolti e la strutturazione dettagliata di un insieme complesso e coerente di azioni ed interventi.

g) «**Soggetto proponente**»: il soggetto che può presentare la proposta di progetto e ottenere il contributo, come identificato nell'articolo 3. Se il progetto è presentato da un'associazione di soggetti, il soggetto proponente si identifica con l'associazione stessa (Consorzio, ATS, altra forma giuridica equivalente).

h) «**Soggetto attuatore**»: singole strutture del soggetto proponente che realizzano la ricerca anche se non dotate di propria personalità giuridica (es. singolo dipartimento dell'Università o il singolo istituto del CNR ecc...)

i) «**Soggetti partecipanti**»: imprese o associazioni senza scopo di lucro, organismi di ricerca diversi da quelli indicati all'articolo 3 che possono realizzare il progetto insieme ai soggetti beneficiari, ma che non possono beneficiare né direttamente né indirettamente del contributo di cui al presente avviso, come indicati nell'articolo 4.

Art. 3 **Soggetto proponente**

1. Il soggetto proponente si identifica nell'OR, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a), singolarmente o in forma associata, avente sede legale o unità operativa sul territorio regionale.
2. Nel caso di partecipazione di più strutture dello stesso OR (es. dipartimenti afferenti alla stessa università e/o istituti afferenti allo stesso ente), questi dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda.

Art. 4 **Soggetti partecipanti**

1. I soggetti partecipanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) si distinguono in
 - a) "soggetti partecipanti necessari" ai fini dell'ammissibilità del progetto: almeno una impresa per ogni segmento di filiera trattata nel progetto e operante sul territorio toscano nelle materie oggetto del presente avviso;
 - b) "soggetti partecipanti non necessari" altri soggetti quali: istituzioni, imprese, OR diversi da quelli di cui all'articolo 3, associazioni, altri istituti anche non operanti sul territorio toscano.
2. I soggetti partecipanti necessari e non necessari, non possono beneficiare né direttamente né indirettamente del contributo di cui al presente avviso. La partecipazione di tali soggetti dovrà essere prevista per tutta la durata del progetto o comunque essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi dello stesso. Eventuali variazioni dell'aggregazione e degli apporti che ciascun elemento della stessa conferisce al progetto di ricerca rispetto alla domanda iniziale, dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per la valutazione dei loro effetti anche ai fini dell'applicazione della revoca.

Art. 5

Disponibilità finanziarie

Le risorse disponibili sul presente bando ammontano a euro 600.000,00 (seicentomila/00), con riserva dell'eventuale incremento di risorse regionali destinate alla ricerca che si rendessero disponibili.

Art. 6

Caratteristiche della proposta progettuale

A) Soggetti proponenti, loro aggregazioni e loro obblighi

1. I progetti di ricerca devono essere realizzati dai soggetti indicati all'articolo 3 singolarmente o in associazione fra loro, aggregando almeno un'impresa per ogni segmento di filiera trattata nel progetto avente sede operativa nel territorio toscano e che svolga l'attività attinente alle materie oggetto della ricerca. Nel caso di associazioni, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà essere individuato il soggetto capofila (di seguito Capofila) e la forma associativa prevista.
2. I progetti, inoltre, possono essere realizzati in aggregazione con altre imprese, anche non operanti sul territorio regionale, con associazioni nonché con organismi di ricerca diversi da quelli indicati nell'articolo 3.
3. Le imprese e gli organismi di ricerca diversi da quelli indicati all'articolo 3 partecipano alle attività di ricerca, ma non possono beneficiare né direttamente né indirettamente dei contributi di cui al presente avviso.
4. Entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale di ammissione a contributo, i soggetti ammissibili proponenti, ove necessario e pena la revoca del finanziamento, devono costituirsi in Consorzio o Associazione Temporanea di Scopo (d'ora in avanti ATS) o in altra forma giuridica assimilabile prevista dalla disciplina nazionale e comunitaria.
5. Qualora i soggetti siano già associati dovrà essere dimostrato che le finalità dell'associazione comprendono le attività di Ricerca e Sviluppo nelle materie indicate all'articolo 1.
6. Ogni soggetto ammissibile ai sensi dell'articolo 3, facente parte dell'associazione, dovrà dimostrare, sia al momento della presentazione della domanda che della chiusura del progetto, di sostenere almeno il 20% dei costi ammissibili del progetto stesso, il medesimo soggetto ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Tale condizione dovrà essere specificata all'interno dell'accordo stabilito tra i partner per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, pena l'esclusione dall'ammissibilità a valutazione, e confermata nell'atto di costituzione dell'associazione, pena la revoca dell'ammissione a contributo.
7. Dal momento della presentazione della domanda non sarà possibile modificare la composizione dell'associazione né l'aggregazione per quanto riguarda il partecipante necessario, salvo i casi di modificazioni istituzionali nella denominazione o nell'organizzazione delle strutture dei soggetti ammissibili di cui all'articolo 3, né modificare il Capofila identificato, a pena la non ammissibilità dalla procedura e revoca del contributo eventualmente concesso. Qualora la partecipazione di un'impresa determini l'attribuzione di un punteggio di premialità, tale elemento deve essere mantenuto per tutta la durata del progetto.
8. I partecipanti necessari aggregati per la realizzazione del progetto, in casi eccezionali, potranno essere sostituiti con altre imprese aventi le stesse caratteristiche previste all'articolo 1 e in grado di assicurare pari o maggiore apporto economico al progetto.
9. I soggetti partecipanti necessari al momento della presentazione del progetto dovranno esplicitare al capofila del progetto la forma di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante come da allegato "C" al presente avviso con la quale esprimono l'interesse alla ricerca ed indicano l'eventuale apporto economico a cui corrisponderà l'attribuzione del punteggio di premialità di cui all'articolo 13.

10. Della dimostrazione dell'effettiva partecipazione al progetto dovrà essere data prova al momento della valutazione intermedia e finale.

B) Ruolo del soggetto capofila

11. Si intende per Capofila il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali, di referente ufficiale nei confronti della Regione Toscana, verso la quale trasmette ogni comunicazione dell'associazione, nonché di primo beneficiario del finanziamento regionale. Nel caso di associazioni, il Capofila dovrà avere mandato di rappresentanza a trasmettere la domanda e a tenere i contatti con la Regione Toscana. In caso di ammissione a contributo del progetto, il Capofila assicura il buon funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi progettuali e, dotato di apposito mandato contenuto nell'atto di costituzione dell'associazione o in una eventuale integrazione all'atto di costituzione nel caso di associazione preesistente, dovrà sottoscrivere una convenzione per la gestione e l'esecuzione del progetto con la Regione Toscana (d'ora in poi "convenzione"), assicurare il buon funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi progettuali, incassare le quote di contributo spettanti a ciascun soggetto associato e provvedere a liquidare il contributo di competenza di ciascuno.

C) Durata e dimensione del progetto

12. La durata del progetto non potrà essere superiore a 24 mesi dalla data di avvio dello stesso, con possibilità di richiesta di proroga, adeguatamente motivata, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

La data di avvio del progetto può essere:

- coincidente alla firma della convenzione tra soggetto attuatore e Regione Toscana;
- precedente alla firma della convenzione tra soggetto attuatore e Regione Toscana, previa apposita comunicazione scritta da parte del legale rappresentante del soggetto attuatore al Responsabile del procedimento;
- precedente all'individuazione dei progetti ammessi a contributo, previo inserimento di apposita comunicazione secondo il modello allegato al presente avviso (allegato "F").

13. La data di avvio del progetto non potrà, comunque, essere antecedente la data di presentazione della richiesta di finanziamento, né successiva alla data di sottoscrizione della convenzione con la Regione Toscana.

14. Ogni progetto dovrà avere un costo ammissibile totale uguale o superiore a 100.000,00 euro.

Art. 7

Spese ammissibili

1. Ai fini del contributo sono ammissibili le spese sostenute relativamente a:

- a) spese di personale strutturato (ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca, comprensivi di tutti gli oneri), nella misura massima del 30% del totale delle spese ammissibili;
- b) spese di personale con rapporti di lavoro a termine, di cui all'articolo 8; costi di assicurazioni RC e contro gli infortuni per il personale di cui all'articolo 8;
- c) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca (quota di ammortamento);
- d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche, dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato; i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca; tale voce comprende i costi notarili per la stipula dello statuto/atto costitutivo dei Consorzi/ATS, i costi per la stipula di eventuali fidejussioni in favore della Regione Toscana o dell'organismo che gestisce le attività di pagamento per essa e i ratei delle stesse;

- e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, nella misura massima del 8% dei costi ammissibili;
 - f) spese per la diffusione ed il trasferimento dei risultati di progetto (organizzazione di seminari, incontri, produzione di materiali informativi, partecipazione in qualità di oratore a seminari, realizzazione di laboratori dimostrativi, ecc...);
 - g) altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari per effetto dell'attività di ricerca;
 - h) spese di trasferte e missioni, nella misura massima del 3% dei costi ammissibili totali, per attività di studio e ricerca connesse al progetto:
 - spese di trasferta e missione del personale di cui all'articolo 8;
 - limitatamente alla partecipazione in qualità di oratore a seminari organizzati da soggetti esterni all'aggregazione e alla partecipazione ai laboratori dimostrativi; la Regione si riserva di valutare, in via eccezionale e a suo insindacabile giudizio, l'ammissibilità di spese di trasferta e missione utili al reperimento di conoscenze e tecnologie al di fuori del territorio nazionale, qualora le stesse conoscenze e tecnologie abbiano caratteristiche tali da condizionare fortemente l'efficacia del progetto nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Le spese devono essere sostenute dopo la data di avvio del progetto salvo quelle relative alla costituzione dell'ATS, eventuali spese per il rilascio di polizze fideiussorie e di acquisto attrezzature anteriori a tale data ed utilizzate per il progetto.
- 3 Le spese si intendono comprensive di IVA, qualora questa non sia recuperabile e devono essere documentate secondo le indicazioni fornite dalla Regione Toscana; sono esclusi trasferimenti tra strutture della medesima istituzione, tra soggetti facenti parte della medesima aggregazione, fra gli stessi soggetti e loro collegate/associate.
4. Non sono ammissibili a contributo le spese non comprese nell'elenco di cui al presente articolo.
5. Non sono ammissibili, inoltre, spese riferite a studi di fattibilità e a sviluppo sperimentale, così come definiti dalla disciplina comunitaria (2006/C 323/01).

Art. 8

Rapporti di lavoro a termine

1. I rapporti di lavoro a termine sono instaurati dai soggetti beneficiari, successivamente all'avvio del progetto ammesso a contributo di cui al presente avviso, previa emanazione di apposito avviso pubblico e previa valutazione delle domande ricevute, nel rispetto della Carta europea dei ricercatori.
2. L'avviso pubblico dovrà recare esplicito riferimento al finanziamento regionale e dovrà essere pubblicato nelle pagine dedicate sul sito della Regione Toscana secondo le indicazioni fornite dalla Regione Toscana stessa.
3. L'avviso pubblico dovrà descrivere le attività oggetto dei rapporti di lavoro a termine, i quali possono instaurarsi con ricercatori e tecnici, di qualunque nazionalità, in possesso dei requisiti necessari.
4. L'avviso pubblico dovrà assicurare il rispetto del principio di non discriminazione (in base al genere, all'età, all'origine etnica, nazionale o sociale, alla religione o alle convinzioni, all'orientamento sessuale, alla lingua, alle disabilità, alle opinioni politiche e alle condizioni sociali o economiche) nei rapporti di lavoro subordinato a termine, e prevedere misure che facilitino la conciliazione tra lavoro e famiglia, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella delibera della Giunta Regionale 24 luglio 2006, n. 534 (Inclusione di parametri di genere nei bandi regionali), e nella legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).
5. Sono ammissibili a finanziamento gli oneri aggiuntivi posti a carico del soggetto attuatore, nella misura di legge, i costi per le assicurazioni RC e contro gli infortuni da prevedere obbligatoriamente. Sono altresì ammissibili a finanziamento le eventuali spese di trasferte e missioni in Italia e all'estero per attività di studio e ricerca connesse al progetto.

6. Il trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro subordinato a termine è riferito ai rispettivi C.C.N.L. o all'ordinamento vigente e dovranno avere durata non inferiore a 12 mesi.

Art. 9 **Importo del contributo**

1. Il contributo è concesso nella misura massima del 75% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati da parte dei beneficiari e, comunque, non può essere superiore a 150.000,00 euro.

Art. 10 **Cumulo**

1. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti, contributi o incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 11 **Modalità e termini di presentazione della domanda**

1. Il presente bando, con i suoi allegati, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione Toscana ed è reperibile sul sito Internet della Regione Toscana all'indirizzo www.regione.toscana.it/ricercapraf.

2. La domanda deve pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre il giorno 21 giugno 2013, esclusivamente tramite protocollo interoperabile o posta certificata all'indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it avendo cura di indicare nell'oggetto "AC Ricerca – Avviso pubblico PRAF. Invio progetto *Acronimo del progetto*".

3. Farà fede la data di invio.

4. Le domande presentate fuori termine o non corredate della documentazione obbligatoria richiesta dal presente avviso saranno escluse.

5. Per ogni progetto presentato la domanda deve essere corredata, pena l'esclusione, della seguente documentazione obbligatoria:

- **Domanda di partecipazione** (Allegato A), firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente. Nel caso in cui il progetto venga presentato da una pluralità di soggetti la domanda deve essere firmata da tutti i legali rappresentanti e deve essere specificata la volontà di costituirsi in associazione entro i termini stabiliti dal successivo art. 13. Nel caso in cui il progetto sia presentato da un Consorzio già costituito deve essere presentato lo statuto o atto costitutivo dimostrante che le finalità dello stesso comprendono le attività di R&S in materia indicate all'art. 1;
- **Relazione tecnica illustrativa del progetto** (allegato B);
- **Modalità di partecipazione delle imprese** (allegato C) che realizzano il progetto in aggregazione con i soggetti beneficiari. Lettera di espressione di interesse o dichiarazione delle imprese al soggetto attuatore dalla quale risulti chiaramente il contributo della stessa alla ricerca.
- Accordo tra i soggetti richiedenti e gli ulteriori soggetti (imprese toscane e non toscane, altri organismi di ricerca) di cui all'art. 3, appartenenti all'aggregazione, sottoscritto da tutti i loro legali rappresentanti in data antecedente alla presentazione della domanda, contenente indicazioni relative alla proprietà intellettuale ed all'utilizzo dei risultati del progetto; dall'accordo dovranno chiaramente emergere gli impegni dei soggetti non ammissibili circa le forme di partecipazione alla ricerca oggetto del progetto;
- Eventuale comunicazione data di inizio del progetto (se precedente alla pubblicazione dei progetti ammissibili a finanziamento).

- Dichiarazione di non usufruire o non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse azioni previste nel progetto e di impegnarsi a non cumulare altri finanziamenti sulle stesse tipologie di spese.

Art. 12 **Motivi di esclusione**

1. La valutazione per l'ammissibilità della domanda è svolta dall'Area di coordinamento Ricerca avvalendosi delle competenze dell'Area di Coordinamento Sviluppo Rurale. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda con decreto dirigenziale sono definite le domande ammesse alla successiva fase di valutazione scientifica dei progetti e quelle escluse, con indicazione dei motivi che hanno portato all'esclusione.
2. Costituiscono motivi di esclusione dalla valutazione per l'ammissibilità della domanda:
 - a) la mancata trasmissione della domanda nelle modalità e nei tempi di presentazione indicate all'articolo 11 del presente bando;
 - b) la mancata trasmissione degli allegati alla domanda;
 - c) il mancato possesso dei requisiti previsti all'articolo 3 per il/i soggetto/i partecipante/i al progetto;
 - d) la non attinenza del progetto alle aree tematiche previste all'articolo 1 del bando a insindacabile giudizio della Regione Toscana;
 - e) la difformità della proposta rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 6 del presente bando; in particolare l'assenza nell'aggregazione di almeno un'impresa avente sede operativa nel territorio toscano.
3. In caso di associazione già costituita, costituiscono ulteriori motivi di esclusione:
 - f) la non comprensione delle attività di R&S nelle materie di cui al presente bando, nelle finalità dello statuto o dell'atto costitutivo e loro integrazioni dell'associazione;
 - g) la mancata dimostrazione, per ogni soggetto facente parte dell'aggregazione, del sostenimento di almeno il 20% dei costi ammissibili di progetto;
 - h) la difformità dei contenuti dell'accordo per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale rispetto a quanto prescritto dagli articoli 6, comma 4 e 21.
4. La Regione Toscana si riserva di richiedere materiale integrativo, prima di procedere alla determinazione dell'esclusione dalla valutazione, in caso di associazione, a seguito di:
 - insufficiente dimostrazione che le finalità della stessa comprendono le attività di R&S nelle materie di cui al presente bando;
 - insufficiente dimostrazione del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 21 nei contenuti dell'accordo per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 13 **Istruttoria, valutazione e selezione dei progetti**

A) Valutazione tecnico-scientifica dei progetti

1. L'attività di valutazione dei progetti è affidata a una Commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione. La Commissione di valutazione ha il compito di:
 - verificare la coerenza dei progetti ammessi a valutazione con le politiche della ricerca e dell'innovazione stabilite dal PRS 2011-2015, dall'AIR 2011-2015 e dal PRAF 2012-2015;
 - procedere alla valutazione tecnico-scientifica, per gli aspetti di competenza di ciascun componente, ed all'attribuzione dei punteggi utili alla definizione della graduatoria, sulla base dei criteri di selezione, premialità e priorità previste dal presente bando.
2. Alla Commissione di valutazione è riservata inoltre l'iniziativa di richiedere quando necessario eventuali integrazioni e chiarimenti ai soggetti proponenti.

B) Criteri di selezione, premialità, priorità. Valutazione tecnica.

3. Le domande ammissibili accedono alla valutazione tecnica che avverrà sulla base dei seguenti criteri di selezione, di premialità e di priorità mediante l'attribuzione del punteggio corrispondente:

Criteri di selezione

1) Qualità tecnico-scientifica della proposta in base a:

- novità scientifica, merito scientifico e qualità dell'approccio,
- utilità della proposta, applicabilità e trasferibilità dei risultati,
- evidenza e credibilità scientifica della proposta.

Max punti 30.

2) Chiarezza della formulazione e coerenza interna della proposta.

Max punti 10.

3) Opportunità economica della proposta in base alla congruità dei costi nel piano finanziario.

Max punti 10.

4) Qualità del partenariato e rispondenza della proposta alle priorità della Regione Toscana, basandosi su:

- adeguatezza del progetto alle politiche regionali,
- adeguatezza delle risorse e del partenariato (evidenza e credibilità scientifica dei proponenti),
- impatto dei risultati della ricerca sul contesto socio-economico locale,
- collegamento e continuità con altre ricerche concluse o in fase di realizzazione e in particolare con quelle già finanziate o in corso di finanziamento da parte della Regione Toscana o dai Ministeri competenti nell'area di ricerca indicata dal presente bando,
- attivazione di contratti a termine (tempi determinati, assegni di ricerca, collaborazioni) finalizzati alla ricerca.

Max punti 40.

Criteri di premialità

1) Partecipazione finanziaria delle imprese ai costi del progetto con le seguenti fasce di premialità:

- | | |
|--|----------|
| - dal 1% al 5% del costo totale ammissibile | 3 punti |
| - dal 6% al 10% del costo totale ammissibile | 5 punti |
| - oltre il 10% del costo totale ammissibile | 10 punti |

4. Il punteggio complessivo di ogni progetto è ottenuto dalla somma dei punteggi per ciascun criterio per un totale massimo di 100 punti.

5. I progetti di ricerca che non conseguono un punteggio uguale o superiore a 50/100 non possono beneficiare del contributo di cui al presente bando.

C) Formazione della graduatoria e ammissione a contributo

6. Entro 90 giorni dalla data di approvazione del decreto dirigenziale di cui all'articolo 12, comma 1 la Commissione di valutazione predispose la proposta di graduatoria dei progetti valutati e l'elenco di quelli esclusi con indicazione dei motivi di esclusione.

7. Con decreto il Dirigente responsabile dell'Area di coordinamento Ricerca approva la graduatoria dei progetti ammessi a contributo e di quelli esclusi; gli stessi sono pubblicati sul BURT.

D) Adempimenti successivi all'ammissione

8. Entro 60 giorni dalla data del decreto di ammissione a contributo i soggetti proponenti dovranno, in caso di associazione, ove necessario, costituirsi in ATS, Consorzio o altra forma giuridica assimilabile prevista dalla normativa nazionale e comunitaria, specificando nell'atto il soggetto Capofila e le formule di responsabilità solidale fra i soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 3.

9. Entro 90 giorni dalla data del decreto di ammissione a contributo i soggetti proponenti dovranno sottoscrivere la convenzione con la Regione Toscana contenente gli impegni e gli obblighi necessari a garantire la corretta ed efficace realizzazione dei progetti.

Art. 14

Modalità di erogazione dei contributi

1. Il contributo è corrisposto con le seguenti modalità:

- una prima quota, pari al 40% del contributo totale concesso, è erogata a titolo di anticipazione a seguito di specifica richiesta, secondo le modalità indicate dalla Regione Toscana, presentata dal soggetto attuatore in data uguale o successiva alla data di avvio delle attività, previa sottoscrizione della convenzione;
- una quota successiva, di importo pari al 30% del contributo totale concesso, è erogata a seguito di specifica richiesta, secondo le modalità indicate della Regione Toscana, corredata da:
 - relazione scientifica (di cui all'articolo 15) prodotta dal soggetto proponente, dalla quale risulti lo stato di avanzamento della ricerca (relazione intermedia);
 - rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, pari al 70 % delle spese ammissibili.
- il saldo del contributo complessivo concesso, nella misura del 30% rimanente, è erogato a seguito di presentazione di:
 - relazione scientifica (di cui al successivo art. 15) conclusiva del progetto nella quale dovranno essere riportati i risultati finali della ricerca;
 - rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo pari al restante 30% delle spese ammissibili.

2. La quota di contributo è subordinata agli esiti positivi della valutazione intermedia, effettuata ai sensi della L.R. 20/2009, da esperti esterni;

3. La liquidazione finale del contributo è subordinata all'accertamento della realizzazione delle attività di ricerca in conformità con il progetto ammesso a finanziamento e agli esiti positivi della verifica della rendicontazione effettuati ai sensi della L.R. 20/2009, da esperti esterni; la rendicontazione finale, completa della relazione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di fine attività.

4. La Regione Toscana verifica lo stato di avanzamento del progetto, la sua effettiva realizzazione, la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso a contributo, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti sia durante le fasi di monitoraggio che di valutazione.

Art. 15

Valutazione dei risultati della ricerca

1. I progetti di ricerca, oltre alla valutazione preliminare per accedere al contributo, sono sottoposti a valutazione in itinere ed a valutazione finale dei risultati conseguiti ai sensi della L.R. 20/2009.

2. Ai fini della valutazione dei risultati della ricerca il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere, in occasione dei diversi momenti di richiesta di erogazione dei pagamenti nonché a seguito di ulteriori richieste da parte della Regione Toscana, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento

del progetto, con puntuale riferimento agli obiettivi ed ai risultati attesi per ogni attività di ricerca svolta nel periodo.

3. Nelle relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto dovrà essere data dimostrazione dell'effettiva partecipazione del soggetto partecipante necessario.

4. La mancata trasmissione delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione del progetto, la mancata motivazione di eventuali difformità rispetto al progetto, o la mancata rispondenza delle relazioni a quanto indicato nel presente bando comportano la sospensione delle erogazioni e la loro eventuale revoca.

Art. 16 Pubblicazione

1. Il soggetto attuatore autorizza la Regione Toscana a pubblicare, anche per estratto, le relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, le valutazioni in itinere e la valutazione dei risultati della ricerca, nel rispetto della tutela dei dati personali e delle specifiche di accesso sicuro individuate per il sistema informativo regionale dalla competente struttura regionale.

2. Ogni pubblicazione inerente il progetto di ricerca ed i risultati di ricerca, in qualunque forma, dovrà recare l'indicazione del determinante contributo regionale a valere sul PRAF 2011-2015.

Art. 17 Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a:

- a) realizzare il progetto, entro il termine indicato nella domanda, conformemente all'oggetto, agli obiettivi e ai risultati attesi della ricerca, contenuti nel progetto stesso, ferme restando le eccezioni previste all'articolo 18;
- b) comunicare immediatamente ogni variazione eventualmente intervenuta durante lo svolgimento del progetto;
- c) comunicare in maniera tempestiva tutte le modifiche inerenti il progetto approvato;
- d) garantire la conservazione fino al quinto anno successivo alla chiusura del progetto della documentazione scientifica e contabile inerente la sua realizzazione;
- e) consentire ai funzionari della Regione o a soggetti da essa incaricati, lo svolgimento di controlli o ispezioni;
- f) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per la pari opportunità tra uomo e donna, le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro ed in materia di collocamento obbligatorio;
- g) rispettare la normativa in materia di tracciabilità (L. 135/2010);
- h) rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente;
- i) prima dell'inizio della ricerca, devono essere pubblicate sul web informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della ricerca stessa. Le informazioni pubblicate, a disposizione per 5 anni, devono contenere una data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione, nonché la clausola che i risultati saranno disponibili gratuitamente.

Art. 18 Ispezioni, controlli, modifiche, revoche e sospensioni delle erogazioni

A) Ispezioni e controlli

1. La Regione Toscana, si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni documentali presso i soggetti attuatori allo scopo di verificare lo stato di esecuzione, il rispetto degli obblighi previsti

dalla normativa vigente, nonché dal presente bando e la veridicità delle informazioni fornite dai soggetti beneficiari stessi.

B) Modifiche

2. E' possibile apportare modifiche non sostanziali ai progetti di ricerca ammessi a finanziamento, previa autorizzazione della Regione Toscana. Non sono ammissibili modifiche al piano finanziario negli ultimi tre mesi di vita del progetto.

3. Per modifiche non sostanziali si intendono:

- a) variazioni dei contenuti del progetto che non alterino l'oggetto, gli obiettivi o i risultati attesi dalla ricerca;
- b) revisioni del cronoprogramma, che non comportino un ritardo nei tempi di realizzazione del progetto;
- c) rimodulazioni tra le tipologie di spesa previste nel piano finanziario approvato, nella misura massima del 10%, calcolato sulla voce che viene diminuita (nel caso di variazione in diminuzione di più voci di costo il 10 % andrà calcolato sull'importo della voce di minore entità);
- d) proroghe del termine di realizzazione del progetto, a seguito di richiesta adeguatamente motivata rivolta al responsabile dell'Area di coordinamento, e da questi autorizzata esplicitamente, verificata la fondatezza delle motivazioni presentate, per un periodo non superiore a 6 mesi.

4. Per l'ottenimento della necessaria autorizzazione il soggetto attuatore o il Capofila dell'associazione, presenta tempestivamente richiesta formale, all'Area di coordinamento Ricerca tramite posta certificata.

5. Non è possibile apportare modifiche sostanziali ai progetti di ricerca presentati e ammessi a finanziamento. Per modifiche sostanziali si intendono:

- a) variazioni dei contenuti del progetto che alterino sostanzialmente l'oggetto, gli obiettivi o i risultati attesi dalla ricerca e comunque non rientranti nella casistica precedentemente descritta fra le modifiche non sostanziali.

6. Ulteriori diverse tipologie di modifiche, non previste nel presente articolo, devono comunque essere comunicate formalmente alla Regione Toscana la quale, a suo insindacabile giudizio, ne valuterà l'ammissibilità o meno.

C) Sospensione delle erogazioni

7. È disposta la sospensione del contributo qualora emerga la mancata o ritardata attuazione dei progetti e delle relative spese, l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 17.

D) Revoche

8. I contributi sono revocati nei seguenti casi:

- a) rinuncia del soggetto attuatore;
- b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 17; per gli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), la Regione Toscana si riserva, prima di procedere a revoca, una valutazione a proprio insindacabile giudizio della rilevanza del mancato rispetto;
- c) inadempienze dei soggetti beneficiari rispetto agli obblighi di cui all'articolo 17, o rispetto ai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 1, 3 e 6, nonché tutte le altre violazioni della normativa di riferimento;
- d) progetto realizzato alla scadenza dei termini previsti nell'articolo 6, punto C), comma 12 in misura inferiore al 75% dell'importo ammesso a finanziamento;
- e) mancata attuazione degli adempimenti successivi all'ammissione.

9. La Regione Toscana, qualora siano verificate le circostanze che danno luogo alla revoca del contributo, comunica agli interessati l'avvio del procedimento, con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, presso i quali

si può prendere visione degli atti, e assegna ai destinatari un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni o scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea. La presentazione degli scritti e della documentazione di cui sopra deve avvenire con la stessa modalità utilizzata dalla Regione Toscana per la notifica dell'avvio del procedimento.

10. I contributi indebitamente percepiti sono restituiti dal soggetto attuatore maggiorati dell'interesse pari al TUR vigente alla data della chiusura dell'operazione.

Art. 19

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”

20. I dati dei quali la Regione Toscana entreranno in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del dlgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il finanziamento. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:

- a) i dati forniti saranno trattati per le finalità previste dal presente avviso e dell'eventuale successiva stipula e gestione della convenzione e che tali dati potranno inoltre essere comunicati ad ogni soggetto che ne faccia richiesta nel rispetto della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
- b) la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del finanziamento;
- d) i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal dlgs. 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente, e sul sito internet dell'Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- e) il titolare del trattamento è la Regione Toscana alla quale è presentata domanda di finanziamento;
- f) in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del dlgs. 196/2003, rivolgendosi all'indirizzo areacoordinamentoricerca@regione.toscana.it.

Art. 20

Informazioni sull'avvio e sul procedimento amministrativo. Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è l'Area di coordinamento Ricerca.

2. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 e seguenti della legge L. 241/1990 e all'articolo 5 e seguenti della L.R. 40/2009 viene esercitato nei confronti della Area di coordinamento Ricerca, con le modalità indicate nella citata legge regionale.

3. Responsabile del Procedimento è il dirigente responsabile del Area di coordinamento Ricerca.

Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite sul sito www.regione.toscana.it/ricercapraf o acquisite, su specifica richiesta, all'indirizzo ricercapraf@regione.toscana.it.

Art. 21
Diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati

1. I diritti di proprietà, di sfruttamento economico e di utilizzo dei risultati della ricerca appartengono ai soggetti attuatori i progetti medesimi.
2. I diritti brevettali, limitatamente alle nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale e all'applicazione tecnica di un principio scientifico, eventualmente derivanti dalla realizzazione dei progetti di ricerca finanziati a seguito del presente avviso appartengono ai soggetti attuatori i progetti medesimi.
3. In caso di utilizzo a scopo industriale mediante alienazione a terzi o all'acquisizione patrimoniale a fini produttivi la Regione Toscana provvederà a recuperare il contributo concesso con il presente bando in tutto o in parte, decurtando il valore corrispondente all'alienazione o all'acquisizione patrimoniale.